

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1089 del 24/02/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Molinella (BO), Via Olaf Palme n. 13/15, richiesta dalla società NORTECH ELETTRONICA S.R.L. per l'attività di fabbricazione di schede elettroniche assemblate per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1139 del 24/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Molinella (BO), Via Olaf Palme n. 13/15, richiesta dalla società NORTECH ELETTRONICA S.R.L. per l'attività di fabbricazione di schede elettroniche assemblate per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015.
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-2189 del 03/05/2017, adottata da ARPAE e rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. n. 11450 del 08/06/2017 e con scadenza di validità in data 07/06/2032 alla società NORTECH ELETTRONICA S.R.L. (C.F. 03063151207 e P.IVA 03063151207), per area di gestione dell'attività di fabbricazione di schede elettroniche assemblate svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Molinella};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Molinella in data 10/04/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/68409 del 12/04/2024 (**pratica Sinadoc 16032/2024**) dal procuratore della società NORTECH ELETTRONICA S.R.L. (C.F. 03063151207 e P.IVA 03063151207), con sede legale in Comune di Molinella (BO), Via Olaf Palme n. 13/15, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di fabbricazione di schede elettroniche assemblate svolta presso lo stabilimento ivi ubicato sito in Comune di Molinella (BO), Via Olaf Palme n. 13/15, per la richiesta di aumento delle ore e della quantità di verniciatura già autorizzata con l'AUA vigente, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Molinella};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE con nota PG/2024/82172 del 06/05/2024, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2024/137496 del 26/07/2024, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- ARPAE SAC con nota PG/2024/139720 del 31/07/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Molinella, HERA Spa e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE SAC con nota PG/2024/166718 del 17/09/2024 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota Prot.n. 24494 del 30/09/2024 richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2024/191705 del 23/10/2024;
- La Società con nota del 12/02/2025 inviava ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/31332 del 18/02/2025, integrazioni volontarie relative alla matrice emissioni in atmosfera al fine di meglio precisare alcuni dati utili al rilascio della modifica dell'AUA così come richiesta;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2024/230563 del 19/12/2024).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2024/231647 del 20/12/2024).
- Parere per la matrice di impatto acustico del Comune di Molinella (PG/2025/1284 del 07/01/2025);

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della dichiarazione presentata a questa Agenzia in data 26/07/2024 dalla società istante che attesta la presenza di uno scarico (S1) di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e di uno scarico (S2) di acque meteoriche originate dai coperti convogliati in pubblica fognatura non classificate da dilavamento e pertanto non soggette a specifico provvedimento e anch'esse sempre ammesse

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 896,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato E - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente alla società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società NORTECH ELETTRONICA S.R.L., per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di schede elettroniche assemblate svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società NORTECH ELETTRONICA S.R.L. (C.F. 03063151207 e P.IVA 03063151207) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Molinella (BO), Via Olaf Palme n. 13/15, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	a. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli	ARPAE

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	
Rumore	b. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *“Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera”* di competenza di ARPAE SAC;
 - *“Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico”* di competenza del Comune di Molinella con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2189 del 03/05/2017 con scadenza di validità in data 07/06/2032 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Molinella di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Molinella ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Molinella e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
10. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto NORTECH ELETTRONICA S.R.L.
Comune di Molinella (BO), via Olaf Palme n. 13-15

ALLEGATO A

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269, del Titolo I della Parte Quinta
del D.Lgs. 152/2006.**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di schede elettroniche assemblate, dalla società NORTECH ELETTRONICA SRL nello stabilimento posto in comune di Molinella, via Olaf Palme n° 13-15 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società NORTECH ELETTRONICA SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: LINEA SALDATURA E FORNO FUSIONE

Portata	5000 Nm ³ /h
massima	
Altezza	9 m
minima	
Durata	8 h/g
massima	

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-organico totale)	100	mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: VERNICIATURA

Portata	4000 Nm ³ /h
massima	
Altezza	9 m
minima	
Durata	8 h/g
massima	

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-organico totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro metallico e filtro in poliestere

L'impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare dovrà garantire una riduzione non inferiore al 90% in massa, del contenuto di inquinanti presenti nell'effluente gassoso e dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3, E4
PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE – 100 KW e 115 KW - METANO
EMISSIONI E5 – E6
PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI – 25 KW CIASCUNO - METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Poiché la società NORTECH ELETTRONICA SRL dichiara l'utilizzo di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, rientranti in art 271, comma 7-bis del Dlgs 152/2006, dovrà essere inviata a questa ARPAE, ogni cinque anni dalla data di rilascio del presente atto, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve

essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di

accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica,	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Temperatura e pressione di emissione	supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il

rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E1, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di

vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque

da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 17597/2016).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di Modifica sostanziale dell'AUA (agli atti di ARPAE in data 12/04/2024 al PG/2024/68409).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Documentazione integrativa all'istanza di Modifica sostanziale dell'AUA (agli atti di ARPAE in data 26/07/2024 al PG/2024/137496).
- Documentazione integrativa all'istanza di Modifica sostanziale dell'AUA (agli atti di ARPAE in data 23/10/2024 al PG/2024/191705).
- Documentazione integrativa volontaria all'istanza di Modifica sostanziale dell'AUA (agli atti di ARPAE in data 18/02/2025 al PG/2025/3132).

Pratica Sinadoc 16032/2024

Documento redatto in data 19/02/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto NORTECH ELETTRONICA S.R.L.
Comune di Molinella (BO), via Olaf Palme n. 13-15

ALLEGATO B

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e art.4 del DPR
227/2011**

Esiti della valutazione

- Vista la Documentazione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica e presentata dalla società NORTECH ELETTRONICA S.R.L. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, nelle cui conclusioni si attesta il rispetto dei limiti assoluti e di differenziale della vigente Normativa per l'attività di fabbricazione di schede elettroniche assemblate, senza la necessità di ulteriori interventi di abbattimento dell'inquinamento acustico.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/231647 del 20/12/2024.
- Visto il parere acustico del Comune di Molinella con nota Prot. n. 32225 del 30/12/2024 e le prescrizioni in esso contenute

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Molinella, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/231647 del 20/12/2024, con parere favorevole Prot. n. 32225 del 30/12/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 07/01/2025 al PG/20251284). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di

richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di Modifica sostanziale dell'AUA (agli atti di ARPAE in data 26/07/2024 al PG/2024/137496).
- Elaborato "Relazione Tecnica – Documentazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 12/07/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società NORTECH ELETTRONICA SRL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 26/07/2024 al PG/2024/137496).

Pratica Sinadoc 16032/2024

Documento redatto in data 19/02/2025

Molinella, 30/12/2024
Prot. Rif. 31931/2024
Classifica 6.9 Fascicolo 8.1/2024

Al SUAP - SUE
Sua Sede

Oggetto:

Modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale DET-AMB-2017-2189 del 03/05/2017, ai sensi del DPR 59/2013. Ditta: Nortech Elettronica SrL con sede legale e stabilimento a Molinella (BO), via O. Palme n. 13-15 (BO). Parere autorizzativo.

Matrice rumore

Visto il contributo fornito da Arpa e - Distretto Pianura-Imola, in atti al prot. n. 31931/2024, che qui s'intende integralmente richiamato, con la presente si esprime parere favorevole alla modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale in oggetto, in merito alla matrice rumore.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
d.ssa Roberta Bonora
Firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.



S. Giorgio di Piano, 17/12/2024

Sinadoc 16032/2024

Comune di Molinella

Servizio Verde e Politiche ambientali

Pec: comune.molinella@cert.provincia.bo.it

Area IV - Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e SUAP

c.a. Resp. Ing. Chiara Marsigli

Pec: sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue**

c.a. Luca Piana

OGGETTO: Domanda per modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale DET-AMB-2017-2189 del 03/05/2017, ai sensi del DPR 59/2013.

Ditta: **Nortech Elettronica Srl** con sede legale e stabilimento a Molinella (BO), via O. Palme n. 13-15 (BO) - **trasmissione contributo per nulla-osta acustico. Riferimento SUAP: n. 6611 del 15/03/2024**

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione tecnica agli atti di ARPAE al PG/2024/68409 del 12/04/2024 e successive integrazioni PG/2024/130237 del 16/07/2024 e PG/2024/191705 del 23/10/2024 si rileva quanto segue.

Con la presente istanza viene richiesto dal Sig. Marco Giuliani, in qualità di Legale Rappresentante della ditta **Nortech Elettronica s.r.l.**, la modifica sostanziale di AUA n. 21/2017 del SUAP del Comune di Molinella e rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2017-2189 del 03/05/2017 per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico.

Il presente contributo istruttorio è riferito alla sola matrice rumore.

Presa visione della relazione tecnica denominata "*Documentazione di impatto acustico (L. 447/95) relativa ad attività di fabbricazione di schede elettroniche assemblate*" redatta da TCA¹, Revisione 00 del 12/07/2024, si rileva quanto segue.

L'attività di Nortech srl è dedicata alla fabbricazione di schede elettroniche assemblate per differenti destinazioni d'uso quali il settore ferroviario, auto-motive e industria con particolare riferimento al montaggio, collaudo nonché al "*coating e potting*". La produzione trova spazio al

¹ Trattasi del tecnico in acustica Ing. Michele Chiarato al n° 656 dell'elenco Enteca.

piano terra dell'edificio situato in Via O. Palme, n° 13/15 in comune di Molinella in varie aree laboratorio. Sempre al primo piano dell'edificio sono presenti aree dedicate ad uffici e magazzino di prodotti finiti e materie prime da lavorare. Al piano superiore si trovano altri uffici.

Secondo quanto riportato dal TCA l'attività si svolge nel solo periodo diurno, generalmente dalle 8.00 alle 17.00, evidenziando che il tempo di funzionamento di tutte le macchine viene considerato cautelativamente di 9 ore al giorno, pertanto non sono previste attività durante il periodo notturno.

La documentazione d'impatto acustico tiene conto di tutte le sorgenti attualmente presenti nell'azienda, senza tuttavia fare riferimento alla modifica sostanziale richiesta relativa al punto di emissione E2 (Verniciatura) di cui si chiede l'incremento delle ore di funzionamento (ma che comunque non superano le 40 ore settimanali e, pertanto non incide sulla valutazione) e al punto di emissione E1 (Linea saldatura e forno fusione) di cui si richiede un aumento di portata. Nel dettaglio l'indagine acustica condotta dal TCA analizza lo **stato di fatto** mediante misure eseguite nel periodo diurno nei punti raggiungibili ai confini della Nortech srl stessa e/o poco distanti dai ricettori. Per ogni postazione sono stati misurati il livello ambientale ed il livello residuo, essendo differenti sia le sorgenti e sia i livelli di rumore residuo nelle diverse posizioni di misura. Questo perché su ogni lato la Nortech srl, secondo quanto riportato dal TCA, confina con attività di tipo diverso e che emettono rumore di tipologia differente le une dalle altre.

La caratterizzazione del clima acustico è stata effettuata mediante campagna di misure condotta dal TCA nel solo periodo diurno (misure eseguite in data 01/07/2024) in conformità a quanto previsto dal D.M. 16/03/1998. I rilievi fonometrici sono stati condotti presso l'azienda (4 postazioni di misura) sui confini di proprietà in corrispondenza dei 4 ricettori individuati (P1: in corrispondenza di R1 lato edificio via O. Palme, P2: in corrispondenza di R2 lato destro dell'edificio, P3: retro dell'edificio in corrispondenza di R3, P4: retro dell'edificio in corrispondenza di R4). Secondo quanto riportato dal TCA la durata delle misurazioni è stata scelta in base alla variabilità del livello sonoro ambientale misurato ed alla tipologia di funzionamento delle sorgenti sonore. La durata scelta per le misurazioni è stata ritenuta quindi rappresentativa del fenomeno rumoroso in ogni posizione, sia per i livelli di rumore ambientale che di rumore residuo.

In riferimento alle sorgenti, sempre dalla relazione tecnica, si evince che la produzione interna di schede elettroniche non è particolarmente rumorosa e che la rumorosità del sito produttivo è prevalentemente data dalle macchine posizionate in esterno, sia a servizio degli impianti di produzione che degli impianti di raffrescamento e riscaldamento dei volumi del piano terra e primo piano. I macchinari posizionati esternamente si trovano su tutti e tre i lati dell'edificio e sono descritti alle pagg. 11 e 12 della citata relazione.

La compatibilità acustica dell'intervento è vincolata al rispetto di tutti i limiti di zona assoluto e differenziale ai sensi della normativa vigente. Nel dettaglio, al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività, il TCA ha adottato la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di rumore residuo in base alle valutazioni effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti esclusivamente in periodo diurno) e posizionamento del microfono nei quattro punti di misura come sopra riportato. Il tutto è stato eseguito per la rilevazione dell'attuale clima acustico caratterizzante l'area, ovverosia del rumore residuo dell'area (*ante-operam*).
- Verifica del livello di rumore ambientale come sopra descritto, ai 4 ricettori individuati.

- Il TCA ha infine provveduto a verificare il rispetto di tutti i limiti previsti (valori limite di emissione, valore limite assoluto di immissione di zona e valore limite differenziale in periodo diurno).

Il Comune di Molinella ha approvato il Piano di Classificazione Acustica, così come evidenziato dal TCA, dal quale risulta che l'area in oggetto che comprende sia la ditta che i 4 ricettori individuati è inserita in "Classe IV² – Aree di intensa attività umana".

Come riportato dal TCA quindi sulla base delle informazioni fornite dalla ditta e delle misure fonometriche effettuate il giorno 1 luglio 2024 in periodo diurno, unico periodo di funzionamento dell'attività, che hanno permesso di valutare in opera l'impatto acustico delle attrezzature e degli impianti dell'insediamento della Nortech srl in Via O. Palme, n° 13/15 in comune di Molinella, risulterebbe che tale attività è conforme ai limiti imposti dalla normativa vigente nei confronti dei ricettori più esposti individuati nella citata valutazione di impatto acustico.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

- entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime dei punti di emissione in atmosfera (E1-E2), sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una **relazione redatta da TCA** che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Documentazione di impatto acustico, in periodo diurno, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività, ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento;*
- la relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per il ricettore (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);*
- qualora la relazione di cui al punto a si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle **misure di mitigazione e controllo del rumore** tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;*
- in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la **compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale** circostante;*
- in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo **stato di usura degli impianti** intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
- l'attività lavorativa sia svolta **esclusivamente nel periodo diurno** e tutte le sorgenti*

² Valori limite assoluti di immissione: **65 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; **55 dB(A) notturno (22.00-06.00)**.

sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone³.

Distinti saluti.

***L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola
dott.ssa Federica Forti
(o suo delegato)
(Documento firmato digitalmente)***

³ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.